

n. [REDACTED] r.g.a.c.

**Tribunale Ordinario di Napoli***1 SEZIONE CIVILE*

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. LAUDISA IDA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LAUDISA IDA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. [REDACTED]),
COMUNE DI NAPOLI (C.F. [REDACTED]),**

RESISTENTI CONTUMACI

Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023 la signora [REDACTED] premesso di essere legata da una stabile relazione affettiva con il signor [REDACTED] di aver visitato spesso il compagno in Italia durante questi anni, sempre munita di visto turismo/famiglia; che la coppia ha deciso di stabilizzare la propria unione con il trasferimento della signora [REDACTED] presso la casa del compagno a Napoli (ha fatto ingresso con visto n. [REDACTED] valido dal 16.06.2023 al 30.07.2023) maturando la decisione di sottoscrivere contratto di convivenza per stabilizzare la loro unione, nonché per regolarizzare la posizione della signora [REDACTED] in Italia e proseguire serenamente la relazione amorosa; che pertanto, il 26.07.2023, i partner sottoscrivevano contratto di convivenza, nonché dichiarazione di convivenza su modulo apposito del Comune di Napoli e, il tutto, era inoltrato mezzo pec alla Municipalità 1 con la richiesta di provvedere all'inserimento della signora [REDACTED] nello stato di famiglia del compagno, anche provvedendo all'annotazione della convivenza di fatto; che con riscontro del 29.07.2023 la Municipalità comunicava di procedere prima all'iscrizione anagrafica, richiedendo la trasmissione della documentazione utile. A tanto si ottemperava il 01.08.2023 e il Comune, il medesimo giorno, segnalava che al fine di anagrafare la signora [REDACTED] era necessario il possesso di un permesso di soggiorno (richiamando circolare del Ministero dell'Interno n.78/21);. Viceversa, il Comune di Napoli (Municipalità 1) si è rifiutato di provvedere all'iscrizione anagrafica del partner extra Ue ; tanto premesso chiedeva : " si ordini al Sindaco del Comune di Napoli, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, di procedere all'iscrizione anagrafica della ricorrente [REDACTED] (Vietnam, [REDACTED]) nel registro della popolazione residente nel



comune di Napoli, nonché di provvedere al suo inserimento nello stato di famiglia del sig. [REDACTED]

[REDACTED] con contestuale annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L.76/2016.

In fatto la ricorrente ha allegato la sua stabile relazione, e la decisione di coabitare, fissando abituale dimora nel Comune di Napoli, dove il sig. [REDACTED] dispone di un'abitazione. Ha documentato di avere presentato al Comune di Napoli dichiarazione di iscrizione anagrafica e di registrazione dell'accordo di convivenza stipulato in data 26.07.2023, ai sensi della L. n. 76 del 2016. Dichiarazioni e richieste ritenute irricevibili dal Comune di Napoli (comunicazione del 01.08.2023) per essere la ricorrente priva di valido permesso di soggiorno.

La pubblica amministrazione sostiene che non è possibile procedere alla registrazione della convivenza di fatto in questione a causa della mancanza del requisito previsto dal co. 37 dell'art. 1 della L. n. 76 del 2016 il quale stabilisce che per l'accertamento della stabile convivenza debba farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli art.li 4 e 13 co. 1 lett. b) D.P.R. n. 223 del 1989 (regolamento anagrafico della popolazione residente), e quindi alla esistenza di una famiglia anagrafica tra i due dichiaranti la convivenza di fatto.

In sostanza l'Ufficiale di Anagrafe ritiene necessario il previo rilascio di valido titolo di soggiorno. Ma al contrario la Questura richiede quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno (per coesione familiare), la registrazione anagrafica della coppia di fatto, ai sensi del richiamato art. 1 co. 36 della L. n. 76 del 2016.

Secondo i ricorrenti il Comune di Napoli avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 52, della L. n. 76 del 2016 e dell'art. 9 comma 5 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 30 del 2007 anche alla luce del tenore della Direttiva europea 38/2004 laddove tale disciplina prescrive che lo Stato membro agevoli l'ingresso ed il soggiorno (anche) del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Fumus

Si ritiene la sussistenza del fumus, secondo il giudizio proprio della presente fase cautelare.

Si deve richiamare la disciplina contemplata dalla L. n. 76 del 2016 : l'art. 1, comma 36. prevede che "(ai) fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile"; il comma successivo prevede che, "(ferma) restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36. per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "



La medesima normativa prevede, peraltro, anche la possibilità per i conviventi di fatto di regolamentare i rapporti patrimoniali fra gli stessi (ossia di "disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza": comma 50), contemplando le modalità di conclusione di tale contratto (comma 51: "Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.") e le formalità necessarie per l'opponibilità a terzi ("il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223").

La Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), fissa l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari extra-UE (considerando n. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 22; art.3).

La direttiva europea disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi "partner" in virtù di una "relazione stabile debitamente attestata". Fanno parte di questa categoria quei soggetti che, pur condividendo un progetto di vita comune caratterizzato da affetto ed assistenza morale e materiale, non hanno formalizzato la propria unione: 1) né con il matrimonio: 2) né con l'unione civile: 3) né con altra forma di registrazione ufficiale. E' il caso dei c.d. conviventi more uxorio.

Secondo l'art. 3, comma 2, della direttiva 38/2004/CE: "Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata".

L'Italia ha recepito detta direttiva con il D.Lgs. n. 30 del 2007, che disciplina il caso de quo agli articoli art. 3, comma 2, lettera b) ed art. 9, comma 5, lettera c-bis, prevedendo, ai fini dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno la necessità di presentare "documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione".

Nel caso in esame la ricorrente ha depositato, anche alla pubblica amministrazione, l'esistenza di idonea soluzione abitativa (dichiarazione di ospitalità e di presa in carico presso appartamento di proprietà, nonché il citato contratto di convivenza ex art. 1 co. 50 e ss. L. n. 76 del 2016).

A fronte della citata disciplina di cui alla L. n. 76 del 2016, che contempla la possibilità di conclusione di contratto di convivenza (che, pur se finalizzato a disciplinare fra i conviventi i



rapporti patrimoniali, è atto dotato di ufficialità), letta alla luce della normativa comunitaria, della quale il del D.Lgs. n. 30 del 2007 costituisce attuazione, appaiono nella specie ravvisabili, secondo il giudizio proprio della presente fase cautelare e salvo l'eventuale approfondimento istruttorio anche in ordine all'effettività e stabilità della convivenza, i presupposti per l'accoglimento della richiesta cautelare, sotto il profilo del fumus, in ragione della dedotta necessità di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle citate norme, che consenta, temporaneamente e con riserva, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti ed anche in assenza del permesso di soggiorno, l'iscrizione anagrafica della sig.ra [REDACTED] e l'inserimento nello stato di famiglia del sig. [REDACTED] con annotazione anche del loro contratto di convivenza, ai sensi della L. n. 76 del 2016.

Periculum

L'irreparabilità e la gravità del pregiudizio, e la possibilità di provvedere con decreto essendo altrimenti pregiudicata l'attuazione del provvedimento, discendono dall'attuale situazione di irregolarità in Italia della ricorrente [REDACTED] con la conseguente possibilità per la stessa di essere destinataria di un provvedimento di espulsione, ciò in violazione del suo diritto costituzionalmente garantito all'unità familiare.

Attesa la non opposizione del resistente, che non si è costituito ed avuto riguardo alla peculiarità ed alla natura delle questioni trattate, vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite in favore della ricorrente.

PQM

Visti gli art.li 669 bis seg. e 700 c.p.c.

ORDINA al Sindaco del Comune di Napoli, nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere, temporaneamente e con riserva, alla iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di [REDACTED] nata in Vietnam, il [REDACTED] c.f.: [REDACTED] e al suo inserimento nello stato di famiglia di [REDACTED] nato il [REDACTED] a Napoli in Napoli via [REDACTED] con annotazione anche del loro contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76 del 2016 ;
dichiara non ripetibili le spese di lite

Si comunichi

Napoli, 19 dicembre 2023

Il Giudice
dott. Angela Arena

